Supplemento al numero 179 del CITTADINO ITALIANO

CORTE D'ASSISE

Seduta del giorno 4 Agosto

(Continuazione)

Arringa dell'avv. BERTACCIOLI

Signori Giurati,

Quando dinanzi alla Camera dei Deputati si discuteva per l'approvazione degli articoli di Legge che oggi siete chiamati ad applicare, dai due punti opposti della Camera, dall'estrema destra, come dall'estrema sinistra, dall'onor. Bonghi all'on. Bovio, sorgevano vivaci opposizioni. — Forse non erano determinate dagli stessi motivi: forse non originavano dalle stesse cause, ma però convergevano in un concetto identico; la tema che questi articoli aprissero il varco ad una serie di processi nei quali la libertà individuale, questa suprema guarentigia delle nostre istituzioni, fosse conculcata ed offesa.

Ed è in omaggio a questa libertà, in nome della quale anzi vi si chiede la condanna dei giudicabili, che io, le mille miglia lontano da qualunque idea retriva o conservatrice, assunsi volentieri il patrocinio di D. Palma, come avrei appunto, nelle identiche condizioni, assunto quello di un anarchico o di un socialista le quante volte mi fossi persuaso, come oggi mi sono, che nel nome santo della libertà e della giustizia, si chiede a voi un verdetto che è la negazione di questi principii. Certo io non reclamerò per essi nè favori, nè benevolenze, ma reclamo, e ne hò tutto il diritto, quello stesso trattamento che si usa ad un assassino o ad un delinquente provetto, quando compare dinanzi alla giustizia.

Perocchè qualche cosa di strano, di anormale si è infiltrato in questa causa.

A parole tutti si sbracciano a dirvi, o Signori: la questione di partito dev'essere bandita, la libertà individuale dev'essere rispettata; ma poi a fatti io credo che non si sia mai tiranneggiata, offesa e conculcata la libertà così, come in questa causa.

Vedetelo, o egregi Signori Giurati!

Vi è un art. del C. di P. P. il quale, fortunatamente per noi, non aveva avuto mai d'uopo d'esser richiamato alla mente, e sopra tutto al cuore dei nostri magistrati, perchè il dettato di quell'articolo era piuttosto nelle coscienze di tutti, che nella legge.

Allorquando si procede ad un'interrogatorio di un imputato, a questa delicata e suprema missione del giudice, quante cure sollecite, quante precauzioni religiose non si impongono, o Signori? — Non bisogna sorprendere la buona fede di un imputato, coglierlo alla sprovveduta, ritorcere una parola contro di lui, riportare soltanto la materialità delle sue dichiarazioni! Non bisogna, sopra tutto, impigliarlo in quella rete di domande suggestive che formano la norma degli interrogatori nei processi inquisitoriali. Tutto ciò è elementare, tutto ciò è della legge; eppure tutto ciò fu dimenticato, obliato nella causa attuale. S'interroga don Palma ed egli risponde conformemente alle dichiarazioni di tutti i testi, della Rossitti e del D'Arcano. Eppure il giudice aggiunge « Richiamato alla verità! » Ma come? Don Palma è un teste ovvero un imputato? — La verità! qual'è per la mente del giudice, cotesta verità se non è quella dei testi? — E si continua. D. Alessandris narra che sui due curati ecc.... — Vedete, o *Signori*, per colpire don Palma si crea una curazia con due capi: «non volevano confessarlo ». — Da ciò si arguisce che anch'esso don Palma « curato » fosse uno dei due. Come si arguisce? Da che si arguisce? Dalla vostra premessa che vi siano ad Avaglio due curati, ma non certo dalla verità. E si chiude: « Le vostre reticenze! » quali? « Le vostre contraddizioni! » quali? se nessuna ne rilevò l'ecc.mo sig. Presidente, davanti all'imparzialità ed all'equanimità del quale, nel dirigere questo processo, non avrei parole sufficienti d'encomio; le vostre titubanze ecc. ecc. vi dimostrano *evidentemente colpevoli* ecc.

Che avete a dire?... Niente!... dunque voi siete colpevole.

Ecco ripristinata l'Inquisizione, o Signori Giurati, nell'anno di grazia 1890.

E non basta!

Non è vero, che la legge impone al magistrato di raccogliere tutte le prove, così a carico come a favore dell'imputato?

Orbene, come va che, mentre fino dal 6 marzo, il D'Arcano, l'offeso, aveva espresso al procuratore del Re, il sig. Baratti, il suo convincimento che don Palma *in* tutta questa vertenza c'entrasse per nulla, come va, dico, che di ciò non v'ha traccia nelle tavole processuali?

Perchè non fu assunta la Rossitti questa teste classica del fatto?

Ed io potrei continuare, o signori, a dimostrarvi come siasi proceduto per raggiungere lo scopo; senza appurare i fatti, senza raccogliere le circostanze più vitali, unicamente perchè erano favorevoli all'imputato. — Io lo chiedo a voi, o signori. — E' così che si trattano di solito gli assassini?.....

Io non so se questi sieno pel P. M., come disse nella sua requisitoria, altrettante ragioni di merito, altrettanti motivi di distinzione pei magistrati inquirenti; certo a me danno motivo di affligermene vedendo fin dove la ragion di partito abbia fatto velo alla giustizia, fin dove si sia potuto arrivare!

Messi su questa china, dove e quando e come ci fermeremo, o signori Giurati?

Oggi fortunatamente non siamo più come ai primi dì dell'istruttoria; oggi l'innocenza di D. Palma io credo sia ben stabilita e niuno di voi per certo ne dubita. Come di leggeri comprendete egli ha una posizione speciale, indipendente dal coimputato Boria; onde io sottoscrivo a due mani a tutto quanto vi disse il mio egregio collega e passò oltre con una sola considerazione sintetica che a mio avviso riassume tutta la causa.

Un uomo che ha vissuto per 80 anni come e meglio più gli è piaciuto, si sente un bel giorno preso dal desiderio di acquistarsi un biglietto pel Paradiso, e manda pel prete, onde gli dia il passaporto relativo.

Ma il prete non lo può dare, e gli presenta delle difficoltà, gli pone delle condizioni che quel vecchio non vuol accettare. E qui il dilemma è semplice. Se volete il Paradiso pigliatevelo con tutte quelle condizioni che il prete vi ha apposto, poichè ne è lui il solo indicatore; se no fatene a meno. — Ed ecco intervenire invece il legislatore il quale ordina a quel prete di mandare il vecchio in Paradiso se non vuole andare in carcere. — Può essere codesto, o Signori Giurati, lo spirito della Legge?

Che lo Stato debba tutelare gli interessi dei suoi cittadini, procurare di migliorarne le condizioni, l'agiatezza, l'educazione e via via, è cosa che tutti sentiamo; ma che debba poi anche procurare ai suoi amministrati le gioie del Paradiso, anche se questi non vi vogliono andare, via, la mi pare cosa un po' goffa ed assurda.

E qui un'altra osservazione o Signori Giurati.

Il relatore Villa, riferendo sugli art. 182-183 del C. P. alla Camera dei deputati diceva: Ognuno potrà facilmente riconoscere il ministro del Culto colpito da questi articoli come un volgare mestatore, un cattivo prete ed un pessimo cittadino. Orbene Signori, voi conoscete le qualità morali degli imputati, vi pare sieno quei preti fanatici e mestatori a cui alludeva il Villa. Io veggo già la risposta negativa sui vostri volti o Signori. Essi *hanno obbedito, non hanno mestierato.*

E torno a don Palma.

Fedele al proprio sistema d'inquisizione, l'istruttoria ha cercato di offuscare l'onorabilità di D. Palma, per far meglio passare appo voi l'accusa. Nel 6 marzo si chiedevano informazioni al Sindaco di Lauco che le dava ottime, come avete sentito, ma ciò non garbava all'accusa, la quale nel 13 si rivolge al Commissario di Tolmezzo chiedendo, badate o Signori alla forma, se D. Palma sia intrigante, avido di lucro, usuraio, antiliberale e via via. E il Commissario ricopia la nota, appone un punto fermo, là dove nella richiesta v'era un punto interrogativo e le informazioni *sono* date. O chi di grazia ha informato il sig. G. istruttore di tutte codeste belle cose? Come e da chi, dopo le informazioni del Sindaco, viene egli a conoscere tutto ciò su cui richiede il Commissario? Tra il 6 ed il 13 di marzo, che vi è di mezzo, o Signori? Vi è la deposizione di Don Alessandris, l'autore morale, l'artefice di tutte queste malignità.

E' un vecchio sistema dell'inquisizione di ricorrere per informazioni sempre ad una fonte nemica; così almeno si ha la sicurezza di averle imparziali e quali garbano; e così fu fatto nel caso: *Arte tua nemico tuo.*

E in tutto il processo sul conto di Don Palma non si è richiesto che D. Alessandris. D'Arcano, l'offeso, i suoi figli, tutti i testi d'accusa ne dicevano un mondo di bene, ma appunto perciò era *giusto* non interrogarli, nè lo furono.

Io non farò sentire parole acerbe contro don Alessandris. Esse sarebbero inutili, e inopportune: poichè egli si è già giudicato, da sè « mi consta egli vi diceva che pre Palma è uomo caritatevole, ma io credo lo faccia per coprire le sue *maccarelle!* ». Si vede che D. Alessandris ha così poco l'abitudine della carità che gli pare perfino impossibile possa un altro farla per sentimento di cuore, per bontà innata del suo temperamento. Egli non lo comprende che come un mezzo per riuscire ad un vantaggio, poichè don Alessandris nella sua immensa generosità non fa nulla che non debba riuscirgli utile, nemmeno il testimonio!

Egli però ha anche soggiunto:

« Del resto sono tutte supposizioni temerarie mie ».

Ebbene, vorrete voi, o Signori, seguire le temerarietà di don Alessandris, di questo *prete ciarliero, pettegolo, leggero,* come lo disse il Morocutti?

No, o Signori! Quando si vuole distruggere tutto il passato di un uomo, quando si vuole offuscargli quel patrimonio di stima, di considerazione che egli ha saputo procurarsi, si ha almeno un dovere: il dovere di portare innanzi delle prove e non delle chiacchere del primo capitato.

Ripetutamente io ho richiesto e a Don Alessandris e al Commissario: mi saprebbero indicare una persona sola da cui abbiano *sentite* queste voci?

Essi non hanno saputo rispondermi perchè nol potevano, perchè tutti i testi che voi avete sentito, e sono ben dodici tra i migliori del paese, li hanno smentiti.

I nostri testi! voi avrete osservato, o signori Giurati, con quale cura li abbiamo scelti! Tutti i sindaci che dal 1866 in poi si sono succeduti a Lauco, tutti ufficiali del Governo, proposti e accettati dallo stesso commissario; lo Sclisizzo che per 20 anni servì nei rr. carabinieri. Non saranno speriamo questi testimoni sospetti di clericalismo.

Ed essi ad una voce vi hanno ripetuto quali sieno le opinioni, le idee, i sentimenti liberali di don Palma e sopratutto quale sia il suo cuore.

Avete voi dimenticato, o signori Giurati, quest'uomo che accorre ovunque vi sia una disgrazia da lenire, una parola di conforto da apportare!

Quest'uomo che raccoglie sotto il suo tetto ed educa dei poveri orfani, che nei rigori del verno, quando più sentito è il bisogno, è largo di soccorsi e di aiuti pecuniari e morali verso quanti ne abbisognano. Sono questi i fatti, i precedenti che l'onorano, o egregi signori, e di fronte ad essi le chiacchere di don Alessandris non possono assumere che il carattere della maldicenza per non dire di peggio.

Il P. M. ha sentito di non poter lottare su questo terreno e pur ritirandosi ha cercato di lanciare una frecciata.

I nostri sono testimoni interessati. Fra essi ne veggo uno che fu più volte condannato il G...., per avidità di lucro. Ed è perciò, io vi rispondo, che noi l'abbiamo chiamato — Il G.... era l'erede dell'*orba di Lauco.*

Ora credete voi, o signori, con questa sua natura avida che egli avrebbe taciuto di fronte al testamento della zia se pur fosse balenato solo il sospetto nel pubblico che don Palma avesse captato un legato?

Ma non vi disse l'avv. Renier, non vi dissero altri, non ve lo prova sopratutto il testamento, che la Gressani era debitrice del don Palma, e che con quel legato non intendeva e non faceva che pagare il suo debito?

E siete voi pubblico accusatore che venite ad obbiettarci le qualità morali del testimonio G.... ? Non appena don Alessandris rapportò codesta calunnia a carico di don Palma, voi vi siete affrettato ad interpellare il nipote, nella speranza che, questo erede deluso in parte nelle sue aspettative, vi avesse corrisposto.

Nè allora vi siete pur sognati di fare ricerca dei suoi certificati penali; allora speravate, in un deposto favorevole e se questo fosse venuto, siatene pur certi quei certificati non sarebbero apparsi in processo. E guai se la difesa si fosse azzardata a presentarli.

Ed oggi, poichè il teste vi è fallito, voi avete tentato da prima di eliminarlo ommettendone la citazione, per poi combatterlo.

Non è con queste armi però, viete e spuntate che vincerete, siatene persuaso.

Un'intero paese unanime si è ribellato alle calunnie di don Alessandris, e voi mi parlate ancora della voce pubblica? A mia volta dirò: come va che il sig. Commissario non ha sentito, non ha saputo quel che tutti qui hanno ripetuto?

E voi, don Palma, rialzatevi orgoglioso perchè è alla vostra rivendicazione, alla rivendicazione del vostro cuore ingiustamente offeso, che noi abbiamo assistito — A vostra volta voi potete elevarvi a giudice dei vostri accusatori ed augurar loro di poter sempre produrre eguali attestati di onoribilità e di simpatia, le quante volte dovessero comparire innanzi la giustizia. Che resta impertanto, o signori Giurati, di tutta questa prova?

Resta il tentativo frustrato, lo sforzo immane fatto e non riuscito per far passare un'accusa che non si regge in piedi da nessuna parte.

E veramente, in buona fede, io credeva che il P. M. non l'avrebbe sostenuta codesta accusa. Lo credeva per lui, per la sua causa sopratutto; perchè come volete gli si presti fede allorchè vi chiede un verdetto affermativo in confronto di D. Boria, se poi, senza motivi, senza elementi di fatto, senza prove, ha coraggio di domandarvi un eguale verdetto anche per don Palma?

E quando l'ho sentito puntellare codesta accusa assurda e insostenibile, con altrettanti *Mi pare. — Non credo. — Non sono così ingenuo da ammettere. — Tutto è possibile; ma ciò che narra D. Palma è poco probabile*, e via via; io ho detto: Nemmeno voi potete esser convinto della serietà della vostra causa e le vostre parole involontariamente tradiscono le vostre interne dubbiezze.

E come no, egregi signori? Sarebbe dunque D. Palma l'istigatore il demone tentatore di questo processo?

Ma che cosa ha fatto, che cosa ha detto D. Palma?

Del cappellano di Trava don Solari si dice che abbia ripetutamente sollecitato il vecchio D'Arcano ad ottenere la *famosa sanatoria* con minaccie perfino di negargli la sepoltura nel sagrato.

Egli anzi sarebbe *la chiave de sto molin,* secondo il D'Arcano.

Consimili pressioni avrebbe fatte il Curato don Mauro predecessore del Boria.

Il parroco di Raveo, a cui il Boria si sarebbe rivolto per consiglio nel 5 marzo, avrebbe pur dati dei suggerimenti. Insomma tutti avrebbero o fatto o detto qualcosa; tutti, tranne D. Palma ed è il solo Don Palma che si trascina avanti la Corte d'Assise. Se ciò sia giusto, equo, legittimo, ditelo Voi, o Signori Giurati!

Che nel corso dell'istruttoria Don Alessandris abbia insinuato il nome di Don Palma quale autore morale del fatto lo si comprende e lo si piega, poichè noi tutti sappiamo fin dove arriva *odio di prete.*

Ma almeno egli ha avuto il pudore di dire: « Il mio non è che un apprezzamento fondato su ciò che a me non consta di ordini venuti dalla Curia ».

Ma il P. G. che trova in atti la lettera 29 maggio, può egli in buona fede ripetere un simile apprezzamento?

E qui non posso nascondervi, o signori, l'animo mio.

Vi è una scritta in tutte le aule della Giustizia che dovrebbe essere la legge suprema dei Magistrati: vi è un principio d'ordine superiore che impone di commisurare le responsabilità secondo la parte presa da ognuno nel fatto.

Orbene, perchè, o Signori, colui che è il depositario dell'Autorità ecclesiastica, che ha il potere, gli onori, che deve essere l'esempio al mondo dei suoi fedeli e subordinati, colui sul quale odierni giudicabili avrebbero ed hanno il diritto di riversare piena intera la responsabilità del fatto, non si trova egli a questa sbarra?

Egli ha imposto, egli ha ordinato a chi doveva obbedire, egli risponda. Allora, o Signori, ma allora soltanto, voi potreste rendere intera e completa giustizia; perchè voi potreste condannare l'autore morale, affermare il principio, ed assolvere gli esecutori materiali che hanno agito per la necessità del dovere.

L'istigatore, il complice morale, voi sapevate adunque chi era: voi avevate anzi prove scritte di questa sua complicità. Eppure voi non vi sentite il coraggio di perseguitarlo; voi andate alla ricerca di un istigatore immaginario; mentre avete dinanzi a voi l'autore morale del fatto. Voi, Voi perseguitate don Palma ma mettete fuori di questione don Solari, don Mauro, il parroco di Raveo, i Superiori, tutti quelli che hanno ordinato, che hanno agito, che hanno fatto qualcosa.

In nome di Dio, potete voi sottoscrivere a simili enormezze, o Signori Giurati?!

. . . .

Complice don Palma? E perchè, quale interesse, quale motivo l'avrebbe indotto ad agire. Egli non è curato di Avaglio: D'Arcano non è nella cerchia della sua giurisdizione.

Nessun interesse diretto adunque.

D'altronde egli ha la fortuna d'esser ricco e la fortuna anche più rara, d'esser ciò non pertanto amato e stimato da tutti i suoi compaesani — Onori, — Dignità — Avanzamenti egli nè pretende nè desidera — Sua unica aspirazione, e di rimanere nella terra dei suoi padri oscuro ma ben amato sacerdote. Dai superiori nulla si aspetta, e nulla fortunatamente può temere; perchè adunque impigliarsi in codesta vertenza?

Ma vi ha di più, o Signori, perchè sarebbe stata necessaria l'opera di Don Palma?

Voi comprendete che in qualsiasi atto

della vita non si ricorre ad un ausiliatore o a un compagno, se dell'opera sua non si senta il bisogno.

In che poteva occorrere l'opera di Don Palma?

Ma il pensiero di questo tentativo (se tentativo di reato vi è) non era concepito fino da 4 anni fa, fin da quando vi lavorava attorno il don Mauro che lo lasciò poi in eredità colla curazia al suo successore don Boria?

I patti, le condizioni, le modalità non erano tutte fissate fin dal 29 maggio 1889?

L'esecuzione non fu ella tutta e per intero assunta e condotta a termine dal prete don Boria?

Che ha fatto adunque, che poteva anzi fare don Palma?

Egli ha mangiato *dei pomi*. Ecco il suo gran delitto, secondo il P. M.!

E quali prove, o Signori, presenta l'accusa di questa complicità?

Ella mai ha saputo stabilire a buon conto alcun legame precedente, alcuna intimità tra i due imputati: diversi per età, per indole, per temperamento, per nascita, i loro rapporti non erano che di semplice conoscenza e di colleganza.

Mai il don Boria tenne parola del fatto al coimputato don Palma. La mattina del 5 marzo egli è chiamato dal Giacomo D'Arcano al letto del padre.

Vi è chiamato, (lo ricordate, o Signori) e non recatosi spontaneamente come per bisogno di causa ha asserito il P. M.

In questo frattempo il don Palma è assente da Lauco e rimarrà assente dalla mattina del 4 fino alla mattina del 6.

Ora concepite voi, egregi Signori, la *complicità di un assente in un fatto che non è predisposto, ma casuale e determinato durante la sua assenza da altri fatti impreveduti, imprevedibili quali la malattia improvvisa del D'Arcano?* (colpo apopletico).

Che ne poteva sapere don Palma, partendo la mattina del 4 da Lauco per Codroipo, di ciò che sarebbe avvenuto nell'indomani in casa D'Arcano; se tutto (compresa la malattia) seguì dopo la sua partenza, se anzi fino alla sera del 6 egli non vide nemmeno il don Boria?

Fissiamo adunque esattamente questo punto.

Fino alla sera del 6, fino a che i due preti non si videro nell'osteria della Rossitti nessun accordo poteva essersi formato tra loro.

L'accusa stessa è costretta a riconoscerlo se, a pezza 33, il Giudice Istruttore scrive:

« L'unione di essi due sacerdoti nell'osteria di Chiassis prova che **almeno in quel momento in cui esso Boria scriveva la lettera** fosse messo a piena cognizione anche il Palma tanto del tenore della carta quanto dell'affare. »

Don Palma non ha dunque preso parte al pensiero del tentativo. Esso era già preparato, sviluppato ben prima che egli intervenisse nella casa — Neppure nell'attuazione del tentativo egli è mai intervenuto fino alla sera del 6.

E allora, vi prego, in che consiste la sua complicità? Prima di quel momento egli non ha fatto nulla; questo è certo.

Dopo non potè far nulla, perchè nulla appunto fu fatto, perchè subito intervenne l'autorità a troncare ogni ulteriore atto di esecuzione.

Supponete infatti, egregi Signori, che fosse pur vero tutto ciò che vi disse il P. M. io voglio per un momento concederglielo! Eppoi? Che ne seguirebbe?

Supponete pure come vi disse il P. M. che don Boria nel tinello avesse messo a parte don Palma di ciò che avea fatto nella mattina, dei suoi tentativi col D'Arcano, dei suoi propositi — e che perciò? don Palma diviene forse un complice? Doveva forse correre a denunziare il collega sotto pena di venire trascinato alla Corte d'Assise?

Vedete fin dove si arriva in questa causa o Signori!

Ma si aggiunge: don Palma avrebbe stracciata la carta. E poi?... Diviene per questo un complice?...

Egli sarà un favoreggiatore, mai un complice, poichè il P. G. è costretto a riconoscere che non vi era previo accordo fra i due preti.

E allora bisognerebbe vedere se realmente con quell'atto si sono escluse le investigazioni dell'autorità! Che valore ha mai la carta scritta da don Boria? se ne conosciamo il tenore, se nessuno la contesta, se don Boria anzi ammette d'averla scritta?

Ed è curioso, Signori, di questa carta nessuno s'era mai preoccupato finchè non parve un mezzo acconcio per colpire il don Palma.

Giacomo D'Arcano narra al Giudice Istruttore che don Boria sta scrivendo nel tinello.

Don Boria è subito interrogato, ma nessuno accorre nel tinello a cercare della carta, nessuno ordina o fa delle perquisizioni, nessuno se ne preoccupa, perchè se ne vedeva l'inutilità.

E' solo più tardi, quando si potrà colpire il Palma, che la carta pare divenga il documento classico per colpire i due preti!

Ma, a che vado io discutendo di codeste ipotesi poggiate unicamente sulla fantasia del P. M.?

Don Palma non ha fatto nulla, non sapeva nulla. Ecco la verità.

Gli si rimprovera d'essersi allontanato dalla sua Curazia nella sera del 6. Gran delitto, o egregi Signori Giurati.

Pare che il don Palma in omaggio alla libertà debba essere considerato come un condannato a domicilio coatto!

Ma se voi aveste interrogati i testimoni, se l'istruttoria fosse stata equa, voi avreste saputo che don Palma era richiamato a Chiassis dai suoi affari, che doveva stipulare dei contratti colla Rossitti, e col Beorchia.

E allora più non vi stupirebbe, che il don Palma, sapendo che il don Boria era stato a ricercare di lui nel mattino, sapendo poi che era a Chiassis si sia *detto fra sè e sè*: approffitterò dell'occasione, andrò a Chiassis a concludere i miei affari, e così troverò don Boria e faremo la strada assieme.

Qui l'egregio avvocato passa in rassegna ad una ad una tutte le circostanze relative alla intervista dei due curati nell'osteria Rossitti.

Il loro colloquio indifferente la costante presenza della Rossitti il contegno tenuto dal don Palma quando venne D'Arcano a diverbiare col don Boria e a dirgli che era stato a Tolmezzo a far rapporto della cosa, tutto persuade dell'innocenza del d. Palma.

Questi ritornando in osteria col Beorchia benchè avvertito della presenza del Tribunale dalla Rossetti, egli non fugge, non si allontana, come avrebbe fatto un complice, ma rientra nella cucina per vedere di che si trattasse.

E qui l'oratore spiega come il fatto dell'abbruciamento della Carta sia seguito naturalmente ingenuamente.

Talora, egli continua, nelle serate rigide dell'inverno seduti accanto al fuoco da cui si elevano semi spenti bagliori, raccolti in religioso silenzio, le immagini dei fatti rievocati dalla memoria assumono un carattere fantasioso e si ripresentano alla mente con contorni ampliati ingranditi fantastici.

E così dev'essere succeduto al dott. Baratti, il quale per certo nel momento in cui si abbrucciava quell'innocente pezzettino di carta dovevasi trovare sotto l'impressione di una di quelle allucinazioni fantastiche, tanto che scattando sulla sua scranna si poneva a gridare: testimonî, testimonî?

E l'allucinazione deve avere continuato durante tutta l'istruttoria, perchè se no il dott. Baratti avrebbe di leggieri compreso, che chi non è proprio uno scimunito, non va a distruggere un corpo di reato sotto gli occhi così chiaroveggenti di un Procuratore del Re, quale il dott. Baratti, massime quando ha la possibilità e la comodità di poterlo fare, altrimenti e senza pericolo.

E per vero o quella carta era stata consegnata al don Palma prima del suo ingresso nell'osteria e poteva distruggerla quando si trovava ancora solo col Beorchia ed avea ricevuto l'avviso della venuta del Tribunale.

O gli fu consegnata da poi sotto gli sguardi del Procuratore del Re, locchè sarebbe ad ogni modo incivile per quell'egregio funzionario l'ammettere, e don Palma poteva, in ogni caso facilmente assentarsi dalla cucina, chè nessuno peranco avea sospettato di lui.

In ogni caso il suo contegno franco e leale, le sue immediate spiegazioni che hanno trovato una precisa conferma nel deposto dei testimonî, vi assicurano della verità dei suoi detti.

Lo stesso dott. Baratti non ha potuto escludere si trattasse di una semplice nota d'osteria, abbruciata dal don Palma, e questa dichiarazione venuta da chi ha iniziato l'attuale processo, da chi può dirsi il padre dell'accusa contro don Palma, deve bastarvi.

Che volete pretendere di più, o Signori, che il padre divori i proprî figli, che il dott. Baratti distrugga per intero l'accusa, perchè poi gli si chiegga conto dei motivi pei quali l'ha creata?

Non chiediamo al testimonio più di quanto possa egli darci, compatibilmente colla sua veste di Magistrato inquisitore nell'attuale processo.

Egli vi ha detto che la carta non gli pare fosse un conto d'osteria; il P. G. vi ripetè che è a ritenersi non lo fosse, che sebbene tutto sia possibile, l'ipotesi della difesa è poco probabile: orbene voi risponderete che coi *possibili*, coi *probabili* non si condanna. Aggiungete pure probabilità a probabilità, voi non otterrete mai la *certezza!*

D'altronde qual cosa più naturale, o Signori, che il don Boria preavvertito dal D'Arcano dell'arrivo del Tribunale avesse stracciata quella carta?

Non fu questa la sua prima dichiarazione?

Nessuno ha creduto a quest'accusa temeraria, non l'offeso D'Arcano, non l'opinione pubblica di Lauco e di Avaglio e *nemmeno*, oso dirlo, il P. M. Ci crederete voi o Signori Giurati?

Io mi sento perfettamente tranquillo su di ciò. Inutile quindi insistere più oltre!

Io finisco, Signori, senza grandi parole senza grandi movimenti oratorij come il P. M.; fortunatamente io non ne ho d'uopo tanto più che non ci tengo all'effetto in un processo come questo.

Una sola cosa però io debbo dirvi, o Signori Giurati.

Badate che si vuole ottenere da voi un verdetto, che dica il contrario della verità e della giustizia, un verdetto che conculchi ed offenda la libertà individuale, i sacri diritti della difesa. Si vuol un verdetto non già in omaggio alla giustizia, ma in odio alla condizione del prevenuto.

E si ha torto, poichè non è un processo politico che voi dovete giudicare, ma un processo dove si dibattono soltanto gli interessi sacri della società e dell'imputato.

Io non so quali sieno le vostre opinioni politiche, nè mi sono preoccupato di saperlo.

Io so che voi siete degli uomini onesti, e gli uomini onesti a qualunque partito appartengano, non possono che proclamare la verità!

Pubblico Ministero - Riprendo la parola per rispondere principalmente all'avvocato Schiavi, imperocchè per quanto riguarda don Palma voi avete già sentito le mie argomentazioni e quelle dell'egregio difensore, e mi rimetto alla vostra coscienza; se credete sufficiente la sua cooperazione condannate, se no, v'incombe l'obbligo di assolvere.

L'avv. Schiavi, nella sua brillante arringa condotta alquanto umoristicamente, per combattere l'accusa ha rovesciato le ragioni del Pubblico Ministero, concludendo per domandarvi un verdetto di assoluzione a favore del giudicabile don Pietro Boria.

Nel sapiente suo discorso, ricco di citazioni, trattò sulla interpretazione dell'articolo 183, nè volle riscontrare nel reato odierno nessuno dei caratteri voluti dall'articolo stesso.

Signori Giurati, eccovi l'articolo che rileggo: (*legge l'articolo*) . . . . . . si chiede dunque se don Boria è colpevole di aver tentato di indurre ecc. *prevalendosi della sua qualità.* « Se non firmi non ti dò il Sacramento » in questa frase c'è la minaccia per costringere od indurre.

Quanto al pregiudizio che sarebbe derivato dalla dichiarazione, non importa credere se questa fosse per sè stessa atta a produrlo, bensì se il colpevole si proponesse di conseguire il fine pregiudizievole al D'Arcano. Nella mia prima requisitoria ho svolto ampiamente tutte le ragioni per le quali il fatto presente cade sotto il disposto dall'art. 183 del nuovo codice, e credo inutile di ritornare sui miei passi. La difesa vorrebbe far ricadere la responsabilità su chi omanò l'ordine, ma come dissi è necessario colpire l'autore non rimontare all'origine perchè tutto finirebbe in niente; voi dovete giudicare se esso sia colpevole, alla Corte è riserbato il compito di affermare se il fatto cada sotto la legge.

Insisto nelle mie conclusioni domandandovi un verdetto affermativo.

Avv. Schiavi. — Deploro che il P. M. non abbia sentito l'obbligo di chiarire un po' meglio in che consista il delitto imputato a don Pietro Boria: e specialmente deploro che egli non voglia tener conto della circostanza essenzialissima, la quale da sola basterebbe a escludere il delitto, cioè alla mancanza *del pregiudizio* che è richiesto dall'art. 183 perchè si abbia l'abuso che ivi è punito. Il P. M. ha creduto di poter sostenere che a nulla importi vedere se l'atto o la dichiarazione richiesti dal sacerdote fossero validi, così da poterne derivare un danno ai diritti del cittadino. Egli si fa dunque a sostenere la tesi che basti la intenzione a commettere un reato: che il reato sussista anche quando è impossibile per inesistenza dell'oggetto! In verità che di fronte a tali affermazioni è luogo a chiederci se il diritto penale sia da rifare da cima a fondo! Ricorderò di nuovo la sentenza della Corte di Cassazione di Torino, che escluse il delitto dove si trattava di una dichiarazione *intuitivamente inefficace davanti alla legge civile.* Tale appunto, e non altro, era quella che il don Boria sottoponeva al malato D'Arcano: una dichiarazione che avrebbe impegnato la coscienza di lui, ma non avrebbe dato fondamento per chicchessia ad esercitare l'azione, od a salvare pretese lesive dei diritti del D'Arcano e della sua famiglia.

Il difensore soggiunge opportune considerazioni circa la subordinazione del prete al Vescovo, e chiude con un caloroso appello alla coscienza dei Giurati.

Il Presidente dà lettura dei quesiti seguenti:

Per D. BORIA

I. Principale.

« L'accusato d. Pietro Boria, a fine di costringere oppure d'indurre Giuseppe D'Arcano di fare una dichiarazione in pregiudizio di diritti acquistati da esso o dai proprî figli, in virtù della Legge per l'alienazione dei beni ecclesiastici, è egli colpevole, prevalendosi della sua qualità di ministro del culto cattolico, di averne cominciata la esecuzione con mezzi idonei, cioè coll'aver minacciato al D'Arcano, ammalato, che se non avesse fatta quella dichiarazione, gli avrebbe rifiutati i sacramenti della penitenza e dell'eucaristia, che il D'Arcano gli avea chiesti, non avendo poi, per circostanze non dipendenti dalla sua volontà, esso accusato don Boria compiuto tutto ciò, che era necessario, alla consumazione del fatto sopraindicato? »

Per don PALMA

Il *I principale* come per don Boria.

Negato il primo si risponda al *II principale.*

« L'accusato don Domenico Palma è egli colpevole, prevalendosi della sua qualità di ministro di culto cattolico di avere in don Pietro Boria eccitata o rafforzata la risoluzione di indurre Giuseppe D'Arcano a fare una dichiarazione in pregiudizio di diritti, acquistati da esso o dai proprî figli in virtù della Legge per l'alienazione dei beni ecclesiastici, oppure è egli colpevole di avergli date istruzioni in proposito, non avendo poi esso don Boria per circostanze non dipendenti dalla sua volontà, compiuto tutto ciò, che gli era necessario alla consumazione del fatto, la cui esecuzione venne cominciata da don Boria con mezzi idonei, cioè coll'aver minacciato al D'Arcano, ammalato, che se non avesse fatte quelle dichiarazioni gli avrebbe rifiutati i Sacramenti della Confessione e della Eucaristia? »

Affermato il quisito secondo si risponda quesito *III principale.*

« Senza il detto concorso dell'accusato don Palma, avrebbe l'accusato don Pietro Boria commesso il fatto, indicato nel quesito secondo?

Avv. Schiavi. — A tenore dell'art. 434 c. p. p. domando che sia posta la dirimente di cui l'art. 49 n. 1.° del codice penale. Che si chieda cioè, nel caso di risposta affermativa al fatto in genere, se il don Boria lo abbia commesso per ordine, che egli era obbligato ad eseguire, dell'Autorità ecclesiastica competente.

Pubb. Ministero. — Mi rimetto alle decisioni della Eccellentissima Corte, avendo già esposto le ragioni per le quali tale quesito non è ammissibile.

Presidente. — La Corte si ritira per deliberare.

Presidente. — In seguito ad istanza della difesa di porre la questione discriminatrice, di esser cioè stati obbligati ad eseguire il fatto d'ordine dell'autorità, sentito il Pubblico Ministero il quale si oppose, sentiti gli accusati:

attesochè per l'art. 494 del *codice* di procedura penale, il Presidente della Corte d'Assise è tenuto di porre ai giurati le questioni discriminanti, a termini di legge: legge, *che secondo* l'art. 49 n. 1.° del cod. pen. non può intendersi per Autorità competente, se non che un ufficiale pubblico: e che tale non è il Vescovo — respinge l'istanza della difesa.

Difesa. — Facciamo riserva.

Il Presidente legge di nuovo le questioni.

L'avv. Schiavi solleva un altro incidente sulla prima questione ritenendola *perplessa, complessa* ed *equivoca* e domanda venga divisa.

La Corte respinge l'istanza della difesa.

La Difesa fa la protesta di ricorso eventuale.

Chiuso il dibattimento, il Presidente brevissimamente ne riassume le risultanze.

Quindi i signori Giurati si ritirano, e dopo un venti minuti ritornano nell'aula.

Il capo di essi legge prima il quesito proposto per il don Boria, poi dichiara che i Giurati risposero **No** a maggioranza.

Letti il I° e II° quesito proposto pure per il don Palma dichiara che i Giurati ad ambedue i quesiti risposero **No** a maggioranza.

Il Presidente dichiara ai due sacerdoti che sono liberi e sciolti da ogni accusa.